



**CITTA' DI CASTELLANZA**

***Provincia di Varese***

Viale Rimembranze,4  
21053 – Castellanza (VA)  
Tel. 0331 /526.111 ( Centralino)  
Fax. 0331/501.049  
C.F.: 00252280128

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITA' DI BARBIERE,  
PARRUCCHIERE PER UOMO  
E DONNA, ESTETISTA E  
MESTIERI AFFINI**

## **CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Ai sensi della Legge 14.2.1963, n. 161 e delle successive modificazioni contenute nella Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, di estetista e mestieri affini, anche se esercitati a titolo gratuito, e dovunque esercitati, in luogo pubblico o privato, presso Enti, Istituti sia pubblici che privati, presso circoli associativi, ricreativi o aziendali.
2. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento.
3. Le medesime attività non potranno svolgersi in forma ambulante, salvo che siano esercitate da soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa a favore, di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo (ad esempio sfilate, servizi fotografici, riprese cinematografiche) o persone ammalate, immobilizzate o handicappate.
4. L'attività di estetista, come regolamentata dalla l. 1/90, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano ed il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
5. Ai sensi della nota della Regione Lombardia del 20 novembre 1993, prot. 19686-QV, sono da ritenersi esercizio dell'attività di estetista anche l'applicazione di unghie artificiali e l'utilizzo di lampade abbronzanti. Pertanto l'attività di solarium con uso di lampade abbronzanti Uva (comprensivo dell'ipotesi di noleggio alla clientela delle stesse) da ritenersi attività di estetista e non potrà essere esercitata senza l'acquisizione dell' autorizzazione prescritta dal presente regolamento.

### **ART. 2 RIFERIMENTI AD ATTIVITA' MEDICO-CURATIVO-SANITARIE**

1. Il massaggio terapeutico, l'esplicazione di sauna terapeutica, l'impiego di apparecchiature elettro-medicali qui non previste, sono da considerarsi prestazioni medico - curativo - sanitarie.
2. Dette attività, che sono disciplinate dal T.U.L.S. del 27.7.1934 n. 1265, dalla Legge 13 Marzo 1958 n. 296, dal Regolamento 31.5.1928 n. 1334 e dalla L.R. n. 5 del 17.2.1986, non possono in alcun modo essere esercitate nei locali adibiti all'espletamento delle professioni di barbiere, parrucchiere, estetista o mestieri affini.

### **ART. 3 OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le imprese, siano individuali o Società, che intendono esercitare le attività di barbiere, parrucchiere da uomo e donna, estetista e mestieri affini, devono munirsi di autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del Settore competente e valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle procedure di cui al d.lgs. 112/98, al D.P.R. 447/98 e al D.P.R. 400/00 e s.m.i. relative all'istituzione dello Sportello Unico per le Imprese e alle altre procedure e protocolli vigenti.
3. Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1/90 " *... alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, . strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426\*. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426\*, alla vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane ...*,"\* ora d.lgs. 114/98- n.d.r.

### **ART. 4 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. I barbieri, parrucchieri e gli estetisti autorizzati, possono sospendere la loro attività, depositando l'autorizzazione e dichiarando i motivi della temporanea cessazione per un periodo non superiore a un anno dalla data del deposito dell'autorizzazione, conservando la titolarità della stessa.
2. Il Responsabile del Settore competente può prorogare il periodo di sospensione dell'attività per fondati motivi.

### **ART. 5 ESERCIZI MISTI (UNISEX)**

1. I parrucchieri per uomo e per signora possono esercitare congiuntamente entrambe le attività in un unico locale, con un'unica autorizzazione.
2. La possibilità di esercitare le diverse attività presuppone che il titolare dell'autorizzazione o un socio lavorante siano in possesso della coerente qualificazione professionale per ciascuna di

esse, conseguita secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Il procedimento amministrativo autorizzatorio è unico, e non configura distinte autorizzazioni esercitabili in locali separati o da diversi titolari; a tal fine, qualora la qualificazione professionale riconosciuta dalla C.P.A. sia parziale, il Comune farà esplicito riferimento a ciò nell'atto autorizzativo.

4. Qualora il titolare o un socio lavorante ottengano successivamente al momento dell'autorizzazione una qualificazione completa (ad esempio a seguito di corsi professionali integrativi), per permettere l'ulteriore attività, non si dovrà procedere al rilascio di ulteriore autorizzazione, ma semplicemente ad un ampliamento della precedente autorizzazione mediante annotazione.

## **CAPO II° - NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'**

### **ART. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. Gli interessati devono presentare apposita domanda in carta da bollo indirizzata al Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo.

2. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità:

1. le generalità del titolare dell'impresa e la sua residenza;
2. l'ubicazione del o dei locali ove il richiedente intende esercitare l'attività;
3. l'attività professionale che il richiedente intende esercitare;
4. i requisiti tecnici, nonché le attrezzature che intende impiegare nella lavorazione nonché il numero delle postazioni di lavoro;
5. la data in cui si presume di iniziare l'attività;
6. esatta indicazione sulla/e persone titolari dell'attestato di qualificazione professionale specifico per l'attività richiesta, con indicazione della data di conseguimento e della Camera di Commercio che ha rilasciato l'attestato.

3. Nel caso si tratti di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, dovranno essere indicate le generalità di tutti i titolari, il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente.

4. Nel caso si tratti di impresa gestita in forma societaria diversa da quelle previste dalla Legge n. 443/85, dovranno essere indicati la ragione sociale dell'impresa e le generalità ed il domicilio della persona che assume la direzione dell' azienda ed, inoltre, il numero e la data di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente.

5. Qualora venissero presentate più domande di autorizzazione concorrenti, a parità di condizioni, verrà attribuita priorità sulla base della data di presentazione delle singole domande.

6. Lo Sportello Unico per le Imprese verifica la completezza della documentazione presentata e, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, comunica all'interessato l'avvio del procedimento, indicando:

- a) oggetto del procedimento;
- b) unità operative competenti alla gestione della pratica;
- c) responsabile del procedimento;
- d) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;

- e) termine di conclusione del procedimento, stabilito in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione al Protocollo comunale della relativa istanza;
- f) circostanza secondo la quale, qualora l'interessato non riceva, entro il termine di 30 giorni una comunicazione negativa dal Comune, l'istanza si intende accolta ("silenzio-assenso").

Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, lo Sportello Unico ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In tali casi il termine iniziale ridecorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Ove, invece, la domanda sia ritenuta regolare e completa, copia della stessa e della documentazione allegata viene inoltrata alla Struttura comunale competente per la materia artigianato.

Il Responsabile dell'istruttoria, addetto a tale struttura comunale, una volta ricevuta copia dell'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

- a) verifica la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge o regolamento per l'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Qualora rilevi l'insussistenza di uno o più dei requisiti e/o delle condizioni necessari, sottopone la pratica al Responsabile di Settore, ai fini della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza o di espressione del diniego, comunicando in tal senso all'interessato, allo scopo di fornire immediata informazione allo stesso e notiziando altresì lo Sportello Unico per l'eventuale attivazione dei rimedi previsti dall'art. 4, c. 2 del DPR 447/98.

In caso di esito positivo, sottopone la pratica al Responsabile di Settore per raccoglimento in via provvisoria dell'istanza, da inoltrare allo Sportello Unico per la richiesta dell'ulteriore documentazione di cui all' art. 7, necessaria per il rilascio dell' autorizzazione.

## **ART. 7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA**

1. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta provvisoriamente accolta ai sensi del precedente articolo 6, lo Sportello Unico per le Imprese dovrà richiedere agli interessati di produrre i seguenti documenti o certificati:

- a) documentazione comprovante l'idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) Sezione e planimetria in scala 1: 100 o 1 :50 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa, qualora non già presentata in precedenza;
- c) nel caso di impresa gestita in forma societaria di persone o di capitali non aventi i

requisiti previsti dalla Legge 8/8/1985 n. 443, il rappresentante della società dovrà allegare copia dell'atto di regolare costituzione della società;

- d) richiesta di certificato attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere e parrucchiere da uomo e da donna, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, che l'Autorità Comunale provvederà ad inoltrare presso il competente Ufficio Igiene;
- e) documentazione attestante il possesso della qualificazione professionale, sia per i titolari delle imprese individuali sia per i soci partecipanti delle imprese societarie aventi i requisiti di cui alla Legge 8 Agosto 1985, n. 443, sia per i direttori, amministratori responsabili di imprese non aventi i requisiti richiesti dalla citata L. 443/85; tale documentazione dovrà essere rilasciata dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

2. La concessione dell'autorizzazione nel caso di imprese gestite in forma societaria aventi i requisiti di cui alla citata L. 443/85 e s.m.i. è subordinata alla qualificazione professionale della maggioranza dei soci.

3. La documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere prodotta entro 120 gg., prorogabili a fronte di giustificati motivi, dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda; qualora ciò non avvenisse, il Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese dovrà procedere all'archiviazione del procedimento. In caso di presentazione della documentazione entro il termine suindicato, per il rilascio dell'autorizzazione si rinvia all'art. 15.

## **ART. 8 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ALL'ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE**

1. La qualificazione professionale all'esercizio di tali attività si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere, e iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore, Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a 2 anni da accertarsi attraverso la esibizione del libretto di lavoro o documento equipollente.

2. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge

19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

3. L'accertamento delle condizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, la quale rilascia la relativa documentazione previa indagine sull'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.

## **ART. 9 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ALL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA**

1. La regolamentazione della qualificazione professionale all'attività di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dalla frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione e

di un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista. oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente. a tempo pieno. presso una impresa di estetista. seguita da appositi corsi regionali di formazione teorica.

2. La qualificazione professionale di estetista si intende altresì conseguita da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge 1/90:

- a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161. come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- c) oppure siano direttori d'azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

3. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte di tali soggetti é subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni dell'attività di estetista; qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore. gli interessati sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale é rilasciato un apposito attestato di frequenza.

4. La qualificazione professionale di estetista é altresì conseguita da coloro che. alla data di entrata in vigore della legge 1/90, risultavano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle Regioni.

## **ART. 10 TATUAGGI E PIERCING**

1. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi. al fine di formare disegni o figure indelebili.

2. Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato piercing l'inserimento di orecchini nel lobo dell'orecchio effettuato con strumenti monouso.

3. Ai sensi del D.d.g. Sanità 13 marzo 2003, n. 4259 (in B.U.R.L. S.O. n. 13 del 24 marzo 2003) e della Circ.r. Sanità 10 aprile 2003, n. 14 (in B.U.R.L. S.O. n. 18 del 28 aprile 2003) le attività di tatuaggio e piercing possono essere esercitate nelle Strutture aventi caratteristiche igienico sanitarie similari a quelle previste per l'esercizio dell'attività di estetista; l'attività di tatuaggio e piercing è soggetta a denuncia di inizio di attività ai sensi dell' art. 19 l. 241/90; in ogni caso, contestualmente a tale denuncia il soggetto interessato dovrà dichiarare quanto segue:

- a) conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati alla l. 46/90 e alle eventuali normative vigenti;
- b) dichiarazione di conformità urbanistico edilizia dei locali sede dell'attività, corredata di Sezione e planimetria in scala I: 100 o I :50 del o dei locali;
- c) parere di conformità igienico sanitaria dei locali sede dell' attività;
- d) dichiarazione sostitutiva antimafia.

4. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing é soggetto al rispetto delle indicazioni di sicurezza determinate con appositi provvedimenti dal Ministero della Sanità e dalla Direzione Regionale Sanità.

5.E' fatto divieto di effettuare procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ai 18 anni, salvo ottenimento del consenso informato di chi ne abbia la potestà parentale e di praticare tatuaggio sul viso e piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe risultare compromesso (palpebre, apparato genitale, ecc.).

6. Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere registrate nominalmente, acquisendo il consenso informato del soggetto; i dati derivanti sono soggetti alle tutele della l. 675/96 e s.m.i. e possono essere acquisiti solo dagli organi di vigilanza.

7. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing sarà soggetta al superamento con esito positivo degli eventuali Corsi Regionali, non appena gli stessi verranno istituiti.

### **CAPO III° - REQUISITI IGIENICO – SANITARI**

#### **ART. 11 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO – SANITARI**

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, e cioè per le attività oggetto del presente Regolamento, nonché l'idoneità sanitaria delle persone addette a tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni igienico sanitarie vigenti.

2. In particolare, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel "Protocollo operativo per l'attività di barbieri, parrucchiere, estetista, tatuatori e mestieri affini" approvato con D.C.G. ASL Varese 3 agosto 2001, n. 1193, s.m.i., nella d.d.g. Sanità 13 marzo 2003, n. 4259 (in B.U.R.L. S.O. n. 13 del 24 marzo 2(03) e nella Circ.r. Sanità 10 aprile 2003, n. 14 (in B.U.R.L. S.O. n. 18 del 28 aprile 2003); le successive disposizioni in materia igienico-sanitaria che vengano emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sono immediatamente operative nelle more del loro recepimento.

## **CAPO IV<sup>o</sup> - NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**

### **ART. 12 NORME SULLA PARTECIPAZIONE SOCIALE**

1. L'azione dell'Amministrazione Comunale in ordine all'insediamento delle attività di cui al presente Regolamento si impronta al criterio del coinvolgimento delle organizzazioni e degli organismi portatori di interessi diffusi.

2. La partecipazione riguarda le associazioni territoriali dell'artigianato aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie del CCNL, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni dei consumatori e degli utenti presenti a livello territoriale e si svolge a titolo consultivo e fatta salva l'autonomia d'indirizzo e gestionale dell'Amministrazione Comunale.

3. Il parere non vincolante deve essere richiesto in caso di modifiche sostanziali al presente Regolamento nonché nei seguenti casi esemplificativi:

- a) Emanazione di nuove disposizioni normative di settore;
- b) Adozione di modifiche o nuove articolazioni dell'orario di esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento;
- c) Altri argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover sottoporre all'attenzione delle parti sociali al fine di realizzare la corretta gestione dello specifico comparto d'attività.

### **ART. 13 SUDDIVISIONE TERRITORIO IN ZONE. RAPPORTO DELLE DISTANZE**

1. Con riferimento alle condizioni attuali dell'edificato nonché della domanda espressa dalla popolazione residente e fluttuante, per le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista il territorio comunale costituisce un'unica zona.

2. In considerazione dell'attuale dislocazione dei laboratori autorizzati, della conformazione del territorio che presenta un abitato estremamente addensato e una concentrazione delle attività di servizio all'interno dei nuclei di antica formazione individuati all'interno di tale abitato, non vengono fissati vincoli relativamente alle distanze tra attività similari.

### **ART. 14 DOTAZIONE OTTIMALE DI ESERCIZI**

Attesa la domanda attualmente espressa dalla popolazione residente e fluttuante, meglio

esplicitata nell'allegato facente parte integrante del presente Regolamento, il numero delle autorizzazioni ottimali per il Comune di Castellanza è da ritenersi il seguente:

	<b>ottimali</b>
<b>Parrucchieri per signora e per uomo,barbieri</b>	42
<b>Istituti di bellezza, estetisti e solarium</b>	12

## **ART. 15 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 6 presente Regolamento è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Settore competente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione integrativa di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Il provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico per l'inoltro all'interessato, al quale l'avvenuto rilascio deve essere comunicato mediante il messo comunale o a mezzo posta tramite raccomandata A.R.

2. Nessuna persona fisica, secondo quanto disposto dall'art. 3, ultimo comma, l. 443/85, può essere intestataria di più di una autorizzazione per la medesima attività, quale titolare o in qualità di direttore d'azienda.

3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 443/85 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che prestano la loro attività lavorativa o comunque professionale nell'impresa.

4. Ad una stessa società, non avente i requisiti di cui alla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia personalmente diretto da un responsabile in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

5. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale sede dell'attività, ed esibita su richiesta delle autorità competenti.

6. Chiunque eserciti l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o presso il domicilio del cliente, dovrà recare con sé l'autorizzazione o copia della medesima ed esibirla su richiesta degli organi di vigilanza competenti.

## **ART. 16 DINIEGHI E RICORSI**

1. I provvedimenti del Responsabile del Settore competente sono comunicati per iscritto agli

interessati.

2. I dinieghi devono essere motivati e notificati al richiedente, anche a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione integrativa come previsto dall'art. 15.

3. Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande presentate per lo stesso tipo di attività.

4. Contro il provvedimento del Responsabile del Settore competente di diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica, oppure in via alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

#### **ART. 17 MODIFICHE AI LOCALI SEDE DELL' ATTIVITÀ**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali é soggetta ad autorizzazione comunale, da rilasciare a seguito di presentazione di apposita domanda allo Sportello Unico, utilizzando l'apposita modulistica.

2. Lo Sportello Unico inoltrerà richiesta di parere igienico-sanitario o di aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria al competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

#### **ART. 18 TRASFERIMENTI**

1. Il trasferimento di un esercizio di barbiere, parrucchiere uomo e donna e estetista da una ad altra sede deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Settore competente, a seguito di presentazione di apposita domanda allo Sportello Unico nel rispetto della procedura indicata negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

#### **ART. 19 VENDITA, CESSIONE O SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO**

1. In caso di vendita o di cessione in affitto dell'esercizio, il nuovo acquirente o affittuario dovrà richiedere l'autorizzazione, che sarà accordata previo accertamento del possesso dei titoli di acquisto e dei requisiti previsti negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

2. In caso di invalidità, di morte e di interdizione o inabilitazione del titolare artigiano, la relativa impresa può continuare, anche in mancanza dell'apposita qualifica professionale da parte del titolare, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della

maggior età dei figli minori, sempre che la titolarità dell'attività venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori, che a tal fine dovranno avvalersi di persona munita di apposita qualifica professionale.

3. Decorsi i termini suddetti gli eredi che dimostrino di essere in possesso di tutti i requisiti potranno chiedere il rilascio della nuova autorizzazione a proprio nome. In caso contrario l'autorizzazione verrà revocata.

## **ART. 20 ORARI E TARIFFE**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale, in modo ben visibile, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso, le tariffe concordate dalla categoria per le varie prestazioni, nonché l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, che dovrà essere ben visibile dall'esterno del negozio.

2. E' concessa la prosecuzione dell'attività, oltre limiti d'orario, a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

3. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento saranno determinati con ordinanza comunale, sentite le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento. Le stesse Associazioni e Organizzazioni di categoria, a titolo consultivo, indicheranno al Responsabile del Settore competente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività.

4. Eventuali modificazioni dell'orario potranno comunque essere stabilite senza dover rivedere il Regolamento.

## **ART. 21 CONTROLLI E SANZIONI**

### Controlli

1. Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

### Sanzioni

2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali soggette a una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'accertamento della violazione.

### Abusivismo

3. Il Responsabile del Settore competente ordina in via immediata la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.

4. Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Responsabile del Settore competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

5. Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

#### Sospensione, revoca e decadenza dall'autorizzazione

6. L'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

7. L'autorizzazione decade:

- in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento;
- in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi;
- in caso di mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data della comunicazione del rilascio di autorizzazione, fatte salve eventuali proroghe per validi motivi;
- in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore un anno.

8. In caso di riscontrata mancanza dei requisiti igienico-sanitari, l'autorizzazione é sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere sanate entro il termine fissato dall'organo competente.

9. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, richiesta dall'interessato con apposita istanza, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

10. In caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Responsabile dello Sportello Unico entro il termine di trenta giorni dalla cessazione della stessa, restituendo l'autorizzazione formale in atto.

#### Recidiva e gravità

11. Il verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni per i casi di recidiva e per casi di particolare gravità:

- richiamo e/o diffida;
- chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
- revoca dell'autorizzazione.

11. Il Responsabile del Settore competente ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ed ai competenti organi di

controllo.

### **ART. 23 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.

# PARAMETRI E STIME CHE PORTANO AD INDICARE IL NUMERO DI AUTORIZZAZIONI OTTIMALI A CASTELLANZA PER ATTIVITA' DI PARRUCCIDERE, BARBIERE ED ATTIVITA' DI ESTETISTA

## 1. Premessa

Il numero dei parrucchieri, dei barbieri e degli estetisti viene stimato sulla base di quello che viene considerato il ricavo medio corretto per un'azienda "tipo" di parrucchiere per signora, di barbiere per uomo o di estetista.

I dati di base per stimare la spesa sono i prezzi medi praticati dalle suddette aziende. Poiché la possibilità di esercitare le diverse attività di barbiere da uomo e di parrucchiere da donna presuppone un unico procedimento amministrativo autorizzatorio, sempre che il titolare dell'autorizzazione sia in possesso della coerente qualificazione professionale per ciascuna di esse, al fine del calcolo suddetto considereremo unitariamente il mercato imputabile ai parrucchieri ed ai barbieri.

I dati relativi alla richiesta di prestazioni, invece, sono stati stimati a partire da indagini statistiche effettuate dal nostro Studio in realtà analoghe, e rappresentano una media delle prestazioni richieste da 1.000 residenti, suddivisi per sesso, comprendendo in pratica sia coloro che in un mese si recano più volte dal parrucchiere, sia coloro che lo utilizzano con minor frequenza.

## 2. Mercato teorico parrucchieri

In Castellanza, al giugno 2003 risiedevano 7.613 donne.

In tabella sono indicati i costi medi delle diverse singole operazioni effettuate dai parrucchieri per signora e la stima del numero di ciascuna operazione ogni 1.000 donne.

Tutti i dati utilizzati per compiere le seguenti stime sono stati forniti dal Comune, e rappresentano una media dei prezzi praticati dagli esercizi attivi in Castellanza rilevati nel corso dell'anno 2001; per effettuare una stima prudente, non applicheremo nessun incremento ai prezzi rilevati, ma ci limiteremo ad una conversione degli stessi in euro, al cambio convenzionale di 1.927,36 lire per euro, con arrotondamento all'euro.

Non apporteremo inoltre modifiche particolari al mercato di Castellanza, poiché si ritiene che le eventuali evasioni imputabili ai residenti pendolari (che quindi avranno maggiori occasioni di utilizzare esercizi situati in prossimità del luogo di lavoro) saranno compensate dalle

convergenze dovute all'ampia utenza, anche residenziale, del complesso universitario L.I.U.C.

<b><u>Prestazioni</u></b>	<u>n° prest. ogni</u> <u>1.000 donne</u>	<u>Costo</u> <u>prestazioni</u>	<u>n° prest. a</u> <u>Castellanza</u>	<u>spesa mensile</u>	<u>spesa annua</u>
<b>Piega</b>	900	11,00	6.852	75.368,7 x 11 mesi	<b>829.055,70</b>
<b>Taglio</b>	800	12,00	6.090	73.084,8 x 11 mesi	<b>803.932,80</b>
<b>Tinta</b>	400	19,00	3.045	57.858,8 x 11 mesi	<b>636.446,80</b>
<b>Permanente</b>	300	21,00	2.284	47.961,9 x 11 mesi	<b>527.580,90</b>
<b>Colpi di sole</b>	150	23,00	1.142	26.264,9 x 11 mesi	<b>288.913,35</b>
					<b>3.085.929,55</b>

### **3. Mercato teorico barbieri**

Il procedimento utilizzato per stabilire il mercato potenziale per l'attività di barbiere da uomo in Castellanza sarà lo stesso utilizzato per l'attività di parrucchiere da donna.

In Castellanza sono presenti 6.963 uomini; riteniamo che anche in questo caso evasioni e convergenze si compensino, e che, quindi, non vi sia esigenza di procedere a modifiche del mercato di riferimento.

Si è quindi stimato, per le diverse prestazioni da barbiere quante volte le stesse vengono compiute in un mese e la spesa relativa quantificando così il mercato teorico annuo.

<u>Prestazioni</u>	<u>n° presto ogni 1.000 uomini</u>	<u>Costo prestazioni</u>	<u>n° presto a Castellanza</u>	<u>spesa mensile</u>	<u>spesa annua</u>
<b>Barba</b>	80	6,00	557	3.342,2 x 11 mesi	<b>36.764,64</b>
<b>Shampoo, taglio</b>	750	15,00	5.222	78.333, x 11 mesi	<b>861.671,25</b>
<b>Tinta</b>	100	22,00	696	15.318, x 11 6 mesi	<b>168.504,60</b>
<b>Permanente</b>	100	20,00	696	13.926, x 11 0 mesi	<b>153.186,00</b>
					<b>1.220.126,49</b>

Suddividendo quindi il mercato totale dei parrucchieri e barbieri per il mercato dell'azienda tipo si otterrà il numero di negozi massimo possibili in Comune.

<b>Mercato totale</b>	<b>Mercato Azienda</b>	<b>N° negozi</b>
4.306.056,04 euro	115.000 euro	37,44
4.306.056,04 euro	92.000 euro	46,80

Per poter quantificare la media abitanti/negozi basterà a questo punto suddividere gli abitanti di Castellanza per il numero di negozi massimo possibile precedentemente calcolato.

$$14.576: 37 = 394$$

abitanti/negozio

$$14.576: 47 = 310$$

abitanti/negozio

Si può quindi stimare una media abitanti/negozi che potrà andare da 310 a 400, corrispondente al seguente numero di negozi:

Abitanti	N°negozi possibili con una media ab.l negozi pari a 310	N°negozi possibili con una media ab.l negozi pari a 350	N°negozi possibili con una media ab. l negozi pari a 400
<b>14.576</b>	47	42	37

Si ritiene di adottare il criterio mediano derivante dal rapporto 14576/350, quindi le autorizzazioni ottimali per attività di parrucchiere per signora e per uomo, barbiere sono pari a **42 (quaranta due)**.

## **6. Mercato teorico estetisti**

La maggiore richiesta di servizi di estetista proviene dal pubblico femminile, e tuttavia la richiesta di alcune prestazioni (ed in particolare le lampade solari) viene effettuata in larga misura anche dal pubblico maschile. In questo caso, quindi, il mercato di riferimento sarà rappresentato dal numero totale di residenti.

In tabella sono indicati i costi medi delle diverse singole operazioni effettuate dagli estetisti e la stima del numero di ciascuna operazione.

<b><u>Prestazioni</u></b>	<u>n. presto ogni 1.000 persone</u>	<u>Costo prestazioni</u>	<u>n° presto a Castellanza</u>	<u>spesa mensile</u>	<u>spesa annua</u>
<b>Pulizia viso</b>	100	27,00	1.458	39.355, x 11 20 mesi	<b>432.907,20</b>
<b>Manicure</b>	70	9,50	1.020	9.693,0 x 11 4 mesi	<b>100.623,44</b>
<b>Pedicure</b>	50	16,50	729	12.025, x 11 20 mesi	<b>132.277,20</b>
<b>Depilazione</b>	150	22,00	2.186	48.100, x 11 80 mesi	<b>529.108,80</b>
<b>Tratt. corpo</b>	80	33,00	1.166	38.480, x 11 64 mesi	<b>423.287,04</b>
					<b>1.624.203,68</b>

## **7. Stima ricavo medio per negozio di estetista**

L'azienda tipo è costituita dal titolare, da una lavorante e da un'apprendista.

<b>AZIENDA TIPO</b>	
<b>Stima costo personale:</b>	
20.000,00 euro	<i>titolare</i>
16.000,00 euro	<i>collaboratore</i>
11.000,00 euro	<i>apprendista</i>
<b>Stima spese:</b>	
10.000,00 euro	<i>affitto</i>
2.000,00 euro	<i>luce, acqua</i>
1.500,00 euro	<i>riscaldamento</i>
1.000,00 euro	<i>spese telefoniche</i>
13.000,00 euro	<i>ammortamenti</i>
<b>Utile d'azienda:</b>	
26.000,00 euro	<i>utile d'azienda</i>
<b>Totale</b>	
<b>100.500,00 euro</b>	

Per arrivare al fatturato totale dell'azienda tipo, occorre sommare agli incassi stimati il 20% di I.V.A. sul fatturato totale e le imposte sul reddito.

Si giunge così alla cifra di 134.000,00 euro circa .

## **8. Numero di estetisti possibili in Castellanza**

Suddividendo il mercato totale di 1.624.203,68 euro per il mercato dell'azienda tipo si otterrà il numero di negozi massimo possibili in Comune.

<b>Mercato totale</b>	<b>Mercato Azienda</b>	<b>N° negozi</b>
1.624.203,68 euro	134.000,00 euro =	12,1

Per poter quantificare la media abitanti/negozi basterà a questo punto suddividere gli abitanti di

Castellanza per il numero di negozi massimo possibile precedentemente calcolato.

$$14.576 : 12 = 1.215$$

abitanti/negozio

Si ritiene che le autorizzazioni ottimali per le attività di estetista sono pari a **12 (dodici)**.